

PROTIN ONLUS ODV - VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15 maggio 2022

L'anno 2022 ed il giorno 13 del mese di maggio, alle ore 22:30, in Como, via Alberina 15, presso l'associazione "ProTIN – Genitori Bambini Pretermine ODV"

è presente Fabio Rezzonico, nato a Varese il 14/07/1962, domiciliato per la carica in Como, via Alberina 15, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di presidente del consiglio della associazione "ProTIN – Genitori Bambini Pretermine ODV" con sede in Como, via Napoleona 60 codice fiscale 95102590130.

Ordine del giorno Consiglio di Amministrazione

- 1) Modifica articolo 13 dello Statuto vigente a seguito di comunicazione degli uffici del RUNTS di richiesta adeguamento statutario ai fini del perfezionamento iscrizione nel RUNTS;
- 2) Delibere relative e conseguenti.

A norma di statuto il signor Fabio Rezzonico nella sua anzidetta qualità, mantiene la presidenza del consiglio e conferma le comunicazioni rese in apertura dei lavori, che si riportano ai fini della completezza del seguente verbale:

- Il presente consiglio è stato regolarmente convocato con modalità idonea ai sensi dell'art. 13 dello statuto;
- del consiglio, con essa comparente, sono presenti tutti i componenti del consiglio direttivo.
- è stata accertata identità e legittimazione degli intervenuti.

Il presidente del consiglio da quindi atto che in questo momento è presente l'intero consiglio e atto a deliberare in merito.

Il presidente dichiara regolarmente costituito il consiglio per la trattazione all'ordine del giorno chiamando a fungere da segretario il signor Enrico Zangirolami.

Sul primo punto dell'o.d.g., il presidente ricorda ai presenti che:

- lo statuto vigente dell'Associazione è stato modificato in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 117/2017 e dell'obbligo ivi previsto di adeguarlo alle norme inderogabili introdotte dalla Riforma;
- a partire dall'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117/17) il Ministero del Lavoro, in forza della competenza in materia di Terzo Settore, ha formulato successivi orientamenti e



Organizzazione di volontariato **ProTIN ODV** - Genitori Bambini Pretermine
C.F. 95102590130 – Reparto di Terapia Intensiva Neonatale - Ospedale Sant' Anna – CO

aggiornamenti interpretativi sulle corrette modalità di adeguamento degli statuti e applicazione delle novità della riforma;

- con l'avvio di operatività del Registro Unico Nazionale del terzo Settore (di seguito RUNTS) lo scorso 23 novembre 2021, gli elenchi delle associazioni iscritte nei registri ODV e APS sono stati trasferiti automaticamente nelle corrispondenti sezioni ODV e APS del RUNTS;
- a far data dal 24 febbraio 2022 sono iniziate le attività di verifica da parte degli uffici del RUNTS su completezza e regolarità formale della documentazione di riferimento di ciascun ente già iscritto nei precedenti registri e trasmigrato nelle nuove sezioni del RUNTS

Il presidente informa che in data 14/04/2022 è stato comunicato dagli uffici del RUNTS incaricati per l'istruttoria della iscrizione di codesta associazione alla sezione registro unico nazionale del RUNTS che lo statuto vigente non risulterebbe adeguato e conforme a quanto richiesto dal D.Lgs n. 117/17 secondo gli orientamenti e aggiornamenti ministeriali formulati con riguardo alla cooptazione il Ministero ha sottolineato che l'istituto non risulterebbe richiamato nella normativa riservata agli ETS né appare conforme con i principi di democrazia che devono ispirare la governance degli enti con qualifica di ETS.

La modifica dello statuto- limitatamente all'articolo evidenziato- si rende necessaria: qualora infatti codesta associazione non dovesse adempiere entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dagli uffici del RUNTS, le sarebbe negata l'iscrizione nel RUNTS.

Il Presidente, in forza anche della delega ricevuta dai soci con l'assemblea straordinaria di adeguamento statutario al D.Lgs 117/2017 del 13 maggio 2022, procede quindi alla lettura della nuova formulazione dell'articolo in commento affinché risulti coerente ed adeguato alle considerazioni critiche segnalate dagli uffici del RUNTS.

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiede la parola.

Il presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"il Consiglio dell'Associazione ProTIN – Genitori Bambini Pretermine ODV tenutasi in data 13/05/2022 udita ed approvata la relazione del presidente dell'assemblea

DELIBERA

1°) di modificare l'articolo 13 dello statuto al fine di renderlo adeguato e coerenti a quanto richiesto dal D.Lgs n. 117/17 nell'interpretazione offerta dal Ministero del Lavoro,

2°) di approvare e di adottare il nuovo testo di statuto con l'articolo così modificato che si manda ad allegare al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale,

Il presidente del consiglio mette quindi in votazione, per alzata di mano, la deliberazione sopra riportata.

Dopo prova e controprova, la votazione dà il seguente risultato:



Organizzazione di volontariato **ProTIN ODV** - Genitori Bambini Pretermine
C.F. 95102590130 – Reparto di Terapia Intensiva Neonatale - Ospedale Sant' Anna – CO

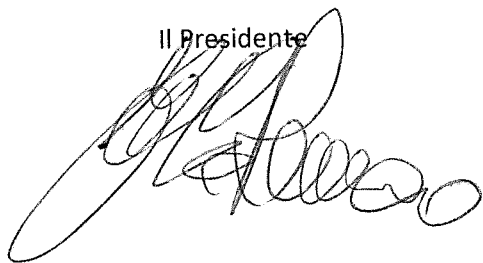
- voti favorevoli: 3.(tre)
- voti contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Il presidente del consiglio dichiara pertanto approvata la delibera all'unanimità dei presenti.

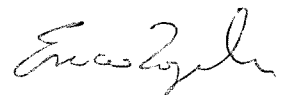
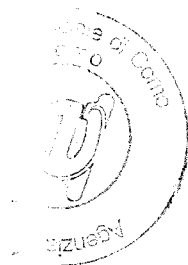
Ai fini fiscali il Presidente dichiara che il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi del combinato disposto degli artt. 82, comma 5 e 104, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola toglie la seduta e scioglie il consiglio alle ore 23,00.

Il Presidente



Il Segretario

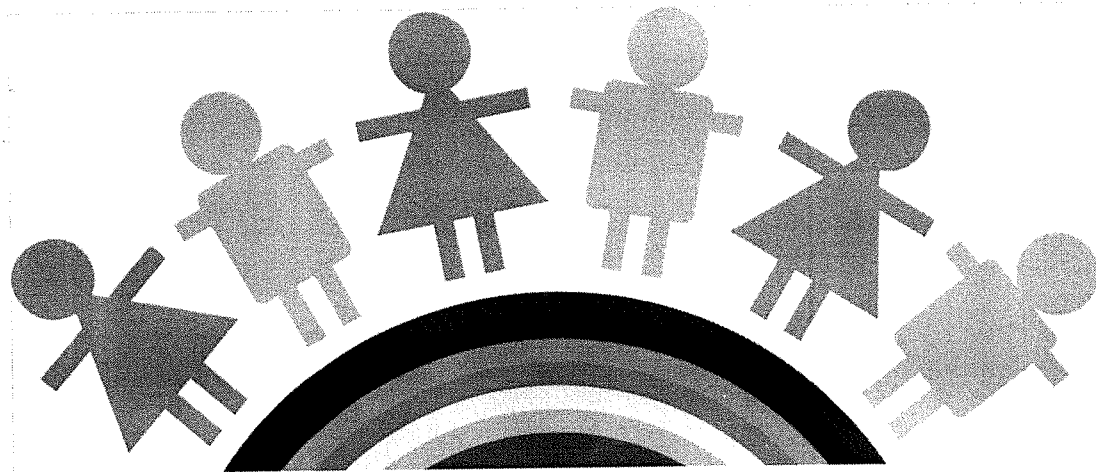
registrato a Corno il 17/05/22 al N. 1686
 Assolti € 30 - Assolti € SENZA

IL RAPPRESENTANTE DELEGATO
 Maria Eleonora BOSCIO



Firma su delega del Direttore Provinciale
 Claudio Notti





ProTIN

Genitori Bambini Pretermine

STATUTO

Organizzazione di volontariato **ProTIN ODV** - Genitori Bambini Pretermine
C.F. 95102590130 - Reparto di Terapia Intensiva Neonatale
Ospedale Sant' Anna - CO

A handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive signature.

Sommario

Articolo 1 - Costituzione.....	2
Articolo 2 - Finalità.....	2
Articolo 3 – Attività di interesse generale.....	2
Articolo 4 – Attività diverse e raccolta fondi.....	3
Articolo 5 – Ammissione dei soci.....	3
Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci.....	4
Articolo 7 – Perdita della qualifica di socio.....	4
Art. 8 – Regolamentazione attività di volontariato.....	5
Art. 9 – Organi sociali.....	5
Art. 10 – Assemblea: composizione e compiti.....	6
Art. 11 – Assemblea: funzionamento e validità.....	7
Art. 12 – Consiglio di amministrazione - composizione e compiti.....	8
Art. 13 – Consiglio di amministrazione: funzionamento e validità.....	9
Art. 14 – Presidente.....	10
Art. 15 – Organo di Controllo e Revisione Legale.....	11
Art. 16 – Organismo di mediazione.....	11
Art. 17 - Risorse economiche.....	12
Art. 18 - Scritture contabili.....	12
Art. 19 - Esercizio sociale.....	12
Art. 20 - Divieto di distribuzione degli utili.....	13
Art. 21 - Devoluzione del patrimonio.....	13
Art. 22 - Disposizioni finali.....	13



Articolo 1 - Costituzione

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'Associazione denominata "ProTIN – Genitori Bambini Pretermine ODV" (in breve anche "Pro TIN", o, di seguito, "Associazione").
L'Associazione ha sede legale in Como, e sede operativa presso il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale Ospedale Sant'Anna in San Fermo della Battaglia. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.
2. L'Associazione è un ente del terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il presente Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento, vincolando gli aderenti all'Associazione alla sua osservanza.
3. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge, in via esclusiva o principale, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione ha lo scopo primario di fornire aiuto e sostegno alle famiglie ed ai genitori di bambini ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale S. Anna di Como.
3. Lavorando in stretta collaborazione con l'Ospedale ed il Reparto di Terapia Intensiva, l'Associazione ha anche lo scopo di sostenerne e promuoverne le diverse iniziative ed attività, anche, ma non limitatamente, in merito alla ricerca di nuove metodiche assistenziali.
4. L'Associazione, infine, ha come scopo la promozione e la sensibilizzazione sulle tematiche relative alle difficoltà dei bambini nati pretermine.

Articolo 3 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui all'Art 2, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei



consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. In particolare, l'associazione si propone:

- a. promuovere iniziative a sostegno delle famiglie dei neonati a rischio e delle gravidanze a rischio;
- b. promuovere iniziative per la tutela dei genitori di bambini nati pretermine o a termine con patologie;
- c. promuovere iniziative per l'umanizzazione dell'assistenza delle donne in gravidanza e ai neonati ed ai genitori di bambini nati pretermine o a termine con patologie.
- d. promuovere iniziative di sostegno al reparto di Reparto di Terapia Intensiva Neonatale Ospedale Sant'Anna

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati.
4. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/17.

Articolo 4 – Attività diverse e raccolta fondi

1. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle indicate nell'articolo 3, purché secondarie e strumentali rispetto a queste, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente.
2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
3. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi - anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 5 – Ammissione dei soci

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.



2. La richiesta di adesione all'Associazione deve essere presentata al consiglio di amministrazione, supportata da dichiarazione di condivisione delle finalità che l'Associazione si propone.

L'organo amministrativo delibera in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accolta.

3. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato ricevuta la comunicazione di rigetto ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo, che ne stabilisce anche l'importo.
3. I soci hanno il diritto di:
 - a. partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - d. conoscere l'ordine del giorno delle assemblee
 - e. di recedere in qualsiasi momento.
4. I soci hanno il dovere di:
 - a. rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Articolo 7 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.



2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio di amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio di amministrazione.
5. La delibera del Consiglio di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea, dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato, delibera in merito alla esclusione.

Art. 8 – Regolamentazione attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il consiglio di amministrazione
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla normativa;
 - e. il Revisore Legale, nei casi previsti dalla normativa;



2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 10 – Assemblea: composizione e compiti

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

2. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
3. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a. eleggere e revocare i componenti del Consiglio di amministrazione scegliendoli tra i propri associati ed eleggere il Presidente ed il Vicepresidente
 - b. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'esercizio successivo;
 - d. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla normativa;
 - f. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio di amministrazione per motivi di urgenza;
 - h. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio di amministrazione;
 - i. fissare l'ammontare della quota associativa;
 - j. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla normativa, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
4. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a. deliberare sulle modificazioni dello Statuto;



- b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 11 – Assemblea: funzionamento e validità

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio di amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza in proprio o in delega di almeno la metà dei suoi componenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza in proprio o in delega di almeno tre quarti dei suoi componenti, e in seconda convocazione la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate con voto favorevole dei due terzi dei presenti. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente. In assenza di entrambi, l'Assemblea nomina un Presidente pro tempore.
All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
Tale verbale è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.
7. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Spetta al Presidente verificare la validità delle deleghe. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.
8. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.



9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni. I componenti del Consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro diretta responsabilità.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Art. 12 – Consiglio di amministrazione - composizione e compiti

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di gestione dell'Associazione. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Il Consiglio di amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, comprensivi del Presidente e il del Vicepresidente.
3. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.
5. Il Consiglio di amministrazione ha il compito di:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la normativa o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d. predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
 - f. proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota associativa annuale;
 - g. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
 - h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j. deliberare in merito all'esclusione di soci e proporre all'Assemblea ordinaria i



provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

- k. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio di amministrazione oppure anche tra i non soci;
- l. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- m. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- n. istituire gruppi di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- o. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- p. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 13 – Consiglio di amministrazione: funzionamento e validità

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Il Consiglio di amministrazione è convocato, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
3. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
4. Il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza in proprio almeno della metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente
5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, senza diritto di voto.
6. Il consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto con delibera del consiglio adottata a maggioranza dei voti dei componenti ed essere sostituito. Il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione



dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

7. Il venir meno della maggioranza dei consiglieri comporta la decadenza del Consiglio di amministrazione che deve essere rinnovato.
8. Il Consiglio di amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
9. Il Consiglio di amministrazione ha cura di tenere, per conto della Associazione, i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - d. il registro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione
- 11 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 14 – Presidente

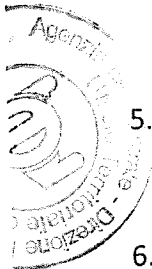
1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Assemblea tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - a. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b. dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
 - c. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
 - f. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova



dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 15 – Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.



Art. 16 – Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.



Art. 17 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione possono essere rappresentate da:
 - a. quote sociali
 - b. contributi pubblici;
 - c. contributi privati;
 - d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e. rendite patrimoniali;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j. altre entrate espressamente previste dalla normativa;
 - k. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa o dai regolamenti.



Art. 18 - Scritture contabili

1. Il Consiglio di amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 19 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio di amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale



è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
7. La bozza del bilancio preventivo è elaborata dal Consiglio di amministrazione e deve essere discussa e approvata dall'Assemblea.

Art. 20 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.
2. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa previgente.



Rezzonico
Fabio
18.05.2022
13:54:09
GMT+01:00


Enrico Zylber

